

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo. C. 1238 Pisapia ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	108
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	125
<i>(Parere approvato dal Comitato)</i>	127
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati. C. 4265, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	109
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dal Comitato)</i>	130
Ratifica dell'articolo 2 e Allegato Protocollo della Convenzione istituyente un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL). C. 4577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 4636, approvato dal Senato, C. 160 Burani Procaccini, C. 451 Cento, C. 632 Bonito, C. 720 Pisapia, C. 984 Pezzella, C. 1257 Trantino, C. 1529 Fragalà, C. 1577 Fragalà, C. 1630 Fragalà, C. 1631 Fragalà, C. 1913 Gazzara, C. 1940 Anedda, C. 2137 Buemi, C. 2152 Buemi, C. 2153 Buemi, C. 2154 Buemi, C. 2183 Anedda, C. 2257 Malgieri, C. 2439 Vitali, C. 2569 Vitali, C. 2570 Vitali, C. 2883 La Grua, C. 3014 Fanfani, C. 3662 Landolfi, C. 3718 Fragalà, C. 3741 Pisapia, C. 4002 Oricchio, C. 4029 Cola, C. 4157 Pisapia, C. 4158 Pisapia, C. 4291 Pisapia, C. 4304 Pisapia, C. 4435 Pittelli, C. 4433 Oricchio, C. 4434 Oricchio, C. 4483 Oricchio, C. 2668 Taormina, C. 4688 Pisapia e C. 4745 Buemi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
--	-----

SEDE REFERENTE:

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 4636, approvato dal Senato, C. 160 Burani Procaccini, C. 451 Cento, C. 632 Bonito, C. 720 Pisapia, C. 984 Pezzella, C. 1257 Trantino, C. 1529 Fragalà, C. 1577 Fragalà, C. 1630 Fragalà, C. 1631 Fragalà, C. 1913 Gazzara, C. 1940 Anedda, C. 2137 Buemi, C. 2152 Buemi, C. 2153 Buemi, C. 2154 Buemi, C. 2183 Anedda, C. 2257 Malgieri, C. 2439 Vitali, C. 2569 Vitali, C. 2570 Vitali, C. 2883 La Grua, C. 3014 Fanfani, C. 3662 Landolfi, C. 3718 Fragalà, C. 3741 Pisapia, C. 4002 Oricchio, C. 4029 Cola, C. 4157 Pisapia, C. 4158 Pisapia, C. 4291 Pisapia, C. 4304 Pisapia, C. 4435 Pittelli, C. 4433 Oricchio, C. 4434 Oricchio, C. 4483 Oricchio, C. 2668 Taormina, C. 4688 Pisapia e C. 4745 Buemi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	132
<i>AVVERTENZA</i>	124

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 maggio 2004. — Presidenza del presidente Erminia MAZZONI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

C. 1238 Pisapia ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni.*)

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 21 aprile 2004.

Erminia MAZZONI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Giuliano PISAPIA (RC) alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale relativa alla legge Bossi-Fini in materia di immigrazione, secondo cui ogni restrizione della libertà personale richiede una previa decisione dell'Autorità giudiziaria, suggerisce formulare come condizioni le osservazioni di cui alle lettere *a*), *e*) e *g*) della proposta di parere formulata dal presidente.

Ritiene inoltre opportuno introdurre nel parere un apposito rilievo con cui sollecitare la Commissione di merito alla previsione di un'apposita disposizione per la concessione dello *status* di rifugiate alle donne vittime o a rischio della odiosa pratica della mutilazione genitale femminile. A tal proposito ricorda che, in sede di esame delle proposte di legge n. 150 ed abbinata, relative proprio all'introduzione del divieto delle mutilazioni genitali femminili, è emerso in sede parlamentare un ampio consenso alla concessione del diritto di asilo alle donne che intendono sfuggire ad un'eventuale mutilazione sessuale nei paesi di origine e che solo per problemi di natura di copertura finanziaria non è stata approvata una disposizione in tal senso.

Erminia MAZZONI, *presidente*, evidenzia che alcuni dei rilievi contenuti nella proposta di parere sono stati formulati proprio in considerazione del recente orientamento della Corte costituzionale sulle disposizioni in materia di immigrazione e in particolare sull'istituto del trattamento.

In considerazione della richiesta dell'onorevole Pisapia formula una ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente così come riformulata.

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

C. 4265, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che la proposta di legge C. 4265, approvata dal Senato, modifica la disciplina vigente in materia di attività trasfusionali (relative al sangue umano e ai suoi componenti) e dei prodotti emoderivati e dei prodotti emoderivati, di cui alla legge n. 107 del 1990 (di cui è disposta l'abrogazione). La Commissione affari sociali ha elaborato un nuovo testo.

Le principali novità, rispetto alla disciplina vigente, riguardano: il profondo cambiamento del sistema delle competenze normative tra Stato e Regioni (in attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001); la revisione dei moduli organizzativi del sistema trasfusionale, sia a livello statale che regionale; il potenziamento del coordinamento infraregionale e interregionale, del monitoraggio degli obiettivi e del sistema informativo: sono previste al riguardo nuove risorse finanziarie; l'espressa e puntuale indicazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei servizi attinenti l'attività trasfusionale; la possibilità di produzione di emoderivati da parte di stabilimenti idonei a svolgere l'intero ciclo produttivo e ubicati in Europa (e non più solo nel territorio italiano); la garanzia della retribuzione ai lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione accertata dagli organi competenti; un ampliamento delle agevolazioni fiscali a favore delle associazioni dei volontari del sangue.

Per quanto di specifico interesse della Commissione, l'articolo 22 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 206 euro a 10.329 euro per chiunque prelevi, procuri, raccolga, conservi o distribuisca sangue, o ne produca

per commercio o commercializzi emoderivati al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. Al riguardo si osserva che l'articolo 17 della legge n. 107 del 1990, che sarà abrogato con l'entrata in vigore del provvedimento in esame e che parimenti dispone in materia di sanzioni, presenta una formulazione in parte diversa.

In primo luogo il reato è configurato, dall'articolo 17 della legge n. 107 del 1990, tra l'altro, per la raccolta, il commercio, ecc. del sangue « in violazione delle norme di legge ». Invece l'articolo 22 in esame prevede la sanzione penale per la raccolta, il commercio, ecc. « al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge ». Tale inciso non appare di assai perspicua formulazione; sarebbe preferibile sostituirlo con il seguente: « al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge ». Infatti l'articolato prevede che l'attività di raccolta, di commercio o di trasfusione del sangue sia soggetta ad autorizzazioni od accreditamenti: si pensi all'articolo 16, che prevede una autorizzazione del Ministero della salute per l'importazione o l'esportazione del sangue; o all'articolo 20, che sottopone le strutture trasfusionali alla necessità di un accreditamento regionale.

Osserva inoltre, sempre con riguardo al comma 1 dell'articolo 22, che non è chiaro se l'interdizione dall'esercizio della professione è comminata per un periodo uguale alla durata della pena detentiva stabilita in concreto dal giudice o se può avere anche una durata diversa, purché compresa tra uno e tre anni. Evidenzia inoltre che tale disposizione assume una valenza di *lex specialis* rispetto all'articolo 30 del codice penale, che prevede l'interdizione da un mese a cinque anni come norma generale.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 è prevista la chiusura della struttura non autorizzata alla raccolta, al commercio, ecc. del sangue o prodotti da esso derivati da parte dell'azienda sanitaria locale com-

petente per territorio. Non è chiaro se tale potere delle a.s.l. riguardi anche le strutture che svolgono l'attività trasfusionale, anche perché l'articolo 20, comma 5, rimette alle strutture regionali il compito di organizzare ispezioni e misure di controllo alle strutture trasfusionali accreditate. Andrebbe quindi chiarita la competenza a disporre la chiusura delle strutture trasfusionali non accreditate.

Al comma 3 è prevista l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro per chiunque ceda il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro.

Infine il comma 3-*bis* prevede genericamente che gli esercenti la professione sanitaria, le strutture e le associazioni che prelevino o raccolgano il sangue a fini di lucro sono puniti con l'interdizione all'esercizio della professione o la chiusura della struttura. Tale disposizione si presta a rilievi per vari motivi.

In primo luogo, osserva che l'interdizione dall'esercizio della professione è già prevista nella disposizione di cui al comma 1 (che comprende anche il fine di lucro), per cui si nota un mancato coordinamento tra i due commi. Inoltre appare improprio parlare di « chiusura » per le associazioni dei donatori di sangue; sarebbe più opportuno far riferimento alla revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta. Difatti l'articolo 7, comma 4, prevede che le organizzazioni di donatori, se convenzionate per l'attività trasfusionale, possono, previa autorizzazione regionale, gestire punti di raccolta che rispondano a determinati requisiti.

Inoltre, per quanto riguarda le strutture, la chiusura sarebbe giustificata per quelle non autorizzate, ma sul punto già interviene il comma 2, che ne attribuisce i poteri alle a.s.l. Sarebbe necessario pertanto un coordinamento tra i due commi. Invece, per le strutture autorizzate, non è opportuno prevedere la loro chiusura indiscriminatamente, poiché potrebbe accadere che il reato sia commesso da un soggetto che opera presso la struttura, ma senza il coinvolgimento della direzione e della proprietà dell'intera struttura. Per-

tanto, per rispettare il principio della soggettività della sanzione, meglio sarebbe richiamare e rendere applicabile la normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 che regola in via generale la responsabilità amministrativa degli enti.

Ciò significa che, nel caso in esame, si renderebbero applicabili tutti i principi generali che regolano tale tipo di responsabilità. Tra questi ricordiamo quelli previsti dall'articolo 13, secondo il quale, in caso di sanzioni interdittive, si prevede che queste si applicano o quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative o quando vi sia una reiterazione degli illeciti.

Sempre in base ai principi generali che regolano la responsabilità amministrativa degli enti, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso comunque da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei citati soggetti. L'ente non risponde se le tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Quindi formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'articolo 2 e Allegato Protocollo della Convenzione istitutiva di un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL).

C. 4577 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 6 aprile 2004.

Erminia MAZZONI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che nella precedente seduta il relatore onorevole Tarditi aveva espresso un parere sostanzialmente favorevole sul merito della ratifica del protocollo relativo alla Convenzione EUROPOL, evidenziando che le competenze attribuite all'EUROPOL in materia di riciclaggio non riguardano il reato presupposto, che rimane di competenza delle autorità investigative nazionali. Pertanto formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 maggio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il ministro della giustizia Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 4636, approvato dal Senato, C. 160 Burani Procaccini, C. 451 Cento, C. 632 Bonito, C. 720 Pisapia, C. 984 Pezzella, C. 1257 Trantino, C. 1529 Fragalà, C. 1577 Fragalà, C. 1630 Fragalà, C. 1631 Fragalà, C. 1913 Gazzara, C. 1940 Anedda, C. 2137 Buemi, C. 2152 Buemi, C. 2153 Buemi, C. 2154 Buemi, C. 2183 Anedda, C. 2257 Malgieri, C. 2439 Vitali, C. 2569 Vitali, C. 2570 Vitali, C. 2883 La Grua, C. 3014 Fanfani, C. 3662 Landolfi, C. 3718 Fragalà, C. 3741 Pisapia, C. 4002 Oricchio, C. 4029 Cola, C. 4157 Pisapia, C. 4158 Pisapia, C. 4291 Pisapia, C. 4304 Pisapia, C. 4435 Pittelli, C. 4433 Oricchio, C. 4434 Oricchio, C. 4483 Oricchio, C. 2668 Taormina, C. 4688 Pisapia e C. 4745 Buemi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 4 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti Fanfani 2.206, i subemendamenti Buemi 0.2.400.1 e Fanfani 0.2.400.2, nonché l'emendamento del Governo 2.400, tutti relativi alla introduzione di un dirigente tecnico con funzioni manageriali presso gli uffici giudiziari, in attesa dei chiarimenti del Governo sulla quantificazione degli oneri relativi ad una eventuale estensione dell'istituto in questione oltre alle quattro Corti d'appello di cui all'emendamento governativo. Ricorda altresì che già nelle precedenti sedute la Commissione aveva deliberato di accantonare l'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01, vertente su analoga materia.

Avverte che il gruppo Misto ha segnalato i seguenti emendamenti Maura Cossutta 0.3.400.3, 0.3.400.1, 0.3.400.2, 0.3.401.7, 3.49, 3.50, 4.27, 5.44, 5.46, 5.47, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 0.7.400.3, 0.7.7.19, 7.47, 7.46, 7.49, 7.50, 7.52, 7.53, 7.54, 7.56, 7.58 e 7.57.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01, estendendo a tutti gli uffici giudiziari di tribunale l'istituzione della figura del dirigente tecnico con funzioni amministrative, risulta evidentemente privo di copertura finanziaria, al contrario dell'emendamento 2.400 del Governo, la cui copertura finanziaria è prevista dall'emendamento del Governo 17.100. Pertanto, al fine di recepirne almeno alcuni spunti emendativi di sostanziale interesse, propone al ministro una riformulazione dell'emendamento 2.400 del Governo relativamente al numero 1), in modo da specificare la competenza per la nomina del *manager* e le modalità di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 1.01. In particolare propone la seguente formulazione del numero 1 della lettera *r-bis* introdotta dall'emendamento 2.400 del Governo: « 1) che, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi

carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzarne ed organizzarne l'utilizzo, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia ».

Il ministro Roberto CASTELLI osserva di non essere in grado di valutare immediatamente l'impatto finanziario della riformulazione proposta dal relatore. Pertanto propone di approvare l'emendamento 2.400 del Governo nell'attuale formulazione, per poi rinviare una sua eventuale modifica all'esame dell'Assemblea.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che la riformulazione prospettata dal relatore potrebbe non presentare profili problematici dal punto di vista finanziario poiché modifica aspetti prettamente ordinamentali legati alla nomina e alle modalità di gestione del dirigente generale, confermando le Corti d'appello presso cui istituire la figura del manager.

Nitto Francesco PALMA (FI) *relatore*, condivide le considerazioni del presidente e quindi non ravvisa problemi di copertura finanziaria per quanto riguarda la riformulazione proposta dell'emendamento 2.400 del Governo. In sostanza vengono precisate le competenze del dirigente generale e si attribuisce la nomina al ministro della giustizia.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della richiesta di approfondimento da parte del ministro, propone di confermare l'accantonamento dell'emen-

damento 2.400 del Governo, per riprenderne l'esame allorché gli uffici del Ministero della Giustizia ne avranno verificato le implicazioni finanziarie.

Inoltre avverte che non verrà posto in votazione l'articolo aggiuntivo Buemi 2.01 inseguito all'approvazione dell'emendamento 2.149 del relatore (*seconda formulazione*).

Francesco BONITO (DS-U) soffermandosi sulle proposte emendative relative all'articolo 3, osserva che l'istituzione di una Scuola superiore della magistratura è sempre stato un argomento di grande interesse, ma numerose sono state le opzioni prospettate per una sua pratica di introduzione. Considera non soddisfacente l'attuale formulazione dell'articolo 3 nel testo licenziato dal Senato, connotata da un tentativo di prospettare una Scuola della magistratura eccessivamente burocratica e posta sotto il controllo dell'Esecutivo. Al contrario ritiene preferibile porre la scuola superiore della magistratura direttamente sotto la direzione del Consiglio superiore della magistratura, poiché la formazione e l'aggiornamento dei magistrati rappresentano una componente fondamentale per l'autonomia della magistratura. Pertanto preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Fanfani 3.58, che va proprio nella direzione di una Scuola superiore della magistratura posta sotto la direzione del Consiglio superiore della magistratura.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che l'emendamento Fanfani 3.58 introduca un modello di formazione ed aggiornamento dei magistrati aderente al dettato costituzionale. In particolare richiama l'attenzione sulla lettera *e*) che, prevedendo una saldatura tra la valutazione tecnico-scientifica e il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, opera una scelta efficace e moderna. Inoltre evidenzia che, alla lettera *d*), si prevede che nella programmazione dell'attività didattica il Consiglio superiore della magistratura tenga in considerazione le proposte del

ministro della giustizia, dei rappresentanti della classe forense e del mondo accademico.

Giuliano PISAPIA (RC) ritiene invece che l'emendamento Fanfani 3.58 non vada nella direzione prospettata dai deputati Bonito e Mantini con riferimento alla autonomia della Scuola. Ritiene che già nel testo approvato dal Senato la Scuola della magistratura sia posta in una posizione di autonomia e fuori dal diretto controllo dell'esecutivo. Al contrario, l'emendamento 3.58, con particolare riferimento alla lettera *c*) che prevede che la Scuola superiore sia organizzata in maniera autonoma presso il Consiglio superiore della magistratura e quindi come organo interno a quest'ultimo, limita notevolmente l'autonomia della Scuola. Per tali ragioni ritiene preferibile l'attuale formulazione dell'articolo 3 e preannuncia un voto contrario all'emendamento Fanfani 3.58.

La Commissione respinge l'emendamento Fanfani 3.58.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che non potrà in votazione l'emendamento Buemi 3.1 in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.149 del relatore (*seconda formulazione*).

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) sollecita l'approvazione dell'emendamento Fanfani 3.61, volto a sostituire la lettera *b*) dell'articolo 3 in modo da porre la Scuola superiore della magistratura alle dirette dipendenze dell'organo di autogoverno della magistratura, prevedendo un mero parere del ministro della giustizia sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola. Ribadisce che un tale modello organizzativo appare rispettoso della autonomia della magistratura, pur evitandone una separatezza dal potere ministeriale quanto alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati.

Francesco BONITO (DS-U) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Fanfani 3.61. Esprime preoccupazione per

il modello organizzativo della Scuola disegnato dall'articolo 3 nel testo approvato dal Senato. Ravvisa, a tal proposito, un eccessivo sbilanciamento a favore del Governo in ordine all'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento dei magistrati. In particolare invita a considerare che alla lettera *o*), quanto alla programmazione dell'attività didattica, si prevede che il Comitato direttivo non sia affatto vincolato alle proposte del Consiglio superiore della magistratura. Al contrario ritiene che, l'emendamento Fanfani 3.61, prevedendo un chiaro potere di indirizzo del Consiglio superiore della magistratura relativamente all'organizzazione dell'attività didattica, appaia più equilibrato e più rispettoso dell'indipendenza della magistratura.

Sergio COLA (AN) non condivide le osservazioni dell'onorevole Bonito. Ritiene che l'articolo 3 sia volto ad affrancare l'organizzazione della Scuola da qualsiasi influenza politica e correntizia, in considerazione della deprecabile politicizzazione dell'organo di autogoverno della magistratura. Ricorda che recentemente, durante una lezione di formazione presso il Consiglio superiore della magistratura, un docente ha usato toni gravi nei confronti del Presidente del Consiglio. Proprio per evitare che si ripetano episodi di tale natura, l'articolo 3 predispone una organizzazione della Scuola sganciata dalla politicizzazione del Consiglio superiore della magistratura; evidenzia a tal proposito che, alla lettera *m*), si prevede un Comitato direttivo composto in maniera assai equilibrata non solo da alti magistrati ma anche da esponenti della professione forense e del mondo universitario.

Giuliano PISAPIA (RC), replicando all'onorevole Cola, ritiene che sia un grave errore utilizzare la riforma dell'ordinamento giudiziario in funzione di rivalsa nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Per attenuare la politicizzazione dell'organo di autogoverno della magistratura sarebbe stato opportuno intervenire con opportune disposizioni in sede

di riforma del sistema elettorale del CSM, recentemente attuata con la legge n. 44 del 2002. Purtroppo in quella sede non furono fatte le scelte più opportune per attenuare alcune delle disfunzioni lamentate. Pertanto preannuncia un voto favorevole all'emendamento Fanfani 3.61 che ritiene possa apportare qualche miglioramento all'attuale formulazione dell'articolo 3.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Fanfani 3.61 e Finocchiaro 3.17.

Francesco BONITO (DS-U) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.400 del Governo che introduce una disciplina troppo minuziosa sulle modalità di svolgimento del tirocini dei magistrati. Ritiene invece opportuno affidare direttamente alla Scuola le scelte pratiche sulla organizzazione dell'attività di tirocinio in particolare sulla sua suddivisione in vari moduli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.3.400.2 e 0.3.400.3.

Francesco BONITO (DS-U), soffermandosi sul subemendamento Maura Cossutta 0.3.400.1, ritiene preferibile prevedere una durata di dodici mesi per ognuna delle sessioni del tirocinio.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, replica che gli uditori sono in possesso di un preparazione teorica già eccellente e che quindi necessitano, durante il tirocinio, di un approccio eminentemente pratico. Ricorda che, proprio per recepire le esigenze sottese alle proposte emendative volte a prevedere un periodo di attività iniziale presso i collegi giudicanti, nell'emendamento 3.400 si dispone che almeno nove mesi dei diciotto da svolgere presso gli uffici giudiziari, siano svolti in un collegio giudicante.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene invece che sia più opportuno lasciare all'au-

tonomia organizzativa della Scuola l'individuazione delle concrete modalità di organizzazione del periodo di uditorato.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, non concorda sulla efficacia e sulla « meritorietà » dei corsi di formazione organizzati presso il Consiglio superiore della magistratura, ritenendo che essi siano calibrati in maniera eccessivamente teorica. Ricorda inoltre che spesso le nomine dei docenti rispondono a delle logiche correntizie e quindi non assicurano un buon servizio formativo e di aggiornamento nei confronti dei magistrati. L'emendamento 3.400 è volto proprio ad assicurare maggiore proficuità al periodo di tirocinio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.3.400.1 e approva l'emendamento 3.400 del relatore e gli identici emendamenti Mazzoni 3.51, Cola 3.4 e Finocchiaro 3.84.

Erminia MAZZONI (UDC), soffermandosi sul suo emendamento 3.54, evidenzia che esso è volto ad eliminare l'eccessiva genericità della formulazione dell'articolo 3 relativamente alla composizione del Comitato di gestione.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, nel motivare il suo parere contrario afferma che la previsione di tre componenti per ogni sezione potrebbe rivelarsi non coerente con le scelte che in concreto saranno adottate relativamente al numero delle sezioni.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzoni 3.54.

Francesco BONITO (DS-U) invita all'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 3.26 diretto a rendere più incisivo il ruolo del Consiglio superiore della magistratura nella programmazione dell'attività didattica della Scuola.

Non condivide le osservazioni del relatore relative ai corsi di formazione presso il Consiglio superiore della magistratura.

Per esperienza personale ritiene che i corsi siano tenuti da docenti di straordinaria preparazione e capacità comunicativa, sia che si tratti di magistrati sia che si tratti di professori universitari.

La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 3.26.

Luigi VITALI (FI) riformula il suo emendamento 3.44 secondo la proposta del relatore, nel senso di prevedere l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento ogni cinque anni (*vedi allegato 3*).

Giovanni KESSLER (DS-U) esprime un parere favorevole sull'emendamento Vitali 3.44 così come riformulato. Ritiene che sia necessario introdurre un obbligo di aggiornamento periodico mentre in base alla normativa vigente tale aggiornamento è affidato in sostanza alla buona volontà dei magistrati. Tuttavia esprime contrarietà alle disposizioni del provvedimento in esame riguardanti l'avanzamento di carriera dei magistrati, poiché improntate ad un meccanismo che favorisce l'aggiornamento solamente di una cerchia ristretta di magistrati.

Giuliano PISAPIA (RC) chiede un chiarimento all'onorevole Vitali sull'emendamento 3.44. In particolare chiede se la previsione dell'obbligo della partecipazione ai corsi riguardi non solo i corsi di aggiornamento professionale ma anche i corsi di formazione funzionali all'avanzamento di carriera.

Luigi VITALI (FI) afferma che l'obbligo della partecipazione ai corsi di formazione che si intende introdurre con l'emendamento 3.44 riguarda esclusivamente i corsi di aggiornamento professionale, lasciando alla scelta del magistrato l'opportunità di partecipare ai corsi funzionali all'avanzamento di carriera.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) esprime perplessità sulla valutazione del risultato conseguito al termine del corso. Ritiene che dovrebbero essere chiarite nel prov-

vedimento in esame le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata partecipazione ai corsi obbligatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vitali 3.44 (*seconda formulazione*) e l'emendamento Mazzoni 3.55.

Erminia MAZZONI (UDC) riformula il suo emendamento 3.56 nel senso proposto dal relatore, prevedendo che la valutazione attitudinale debba verificare anche la proficua partecipazione del magistrato al corso (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Mazzoni 3.56 (*seconda formulazione*).

Francesco BONITO (DS-U) sollecita l'approvazione dell'emendamento Maura Cossutta 3.49, volta a sopprimere la lettera s) dal comma 1 dell'articolo 3. Ritiene infatti che, con l'introduzione dell'obbligo di frequenza ogni cinque anni dei corsi di aggiornamento, risulti ormai inutile prevedere una validità temporanea dei corsi già frequentati.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, concorda con le osservazioni dell'onorevole Bonito. A seguito della previsione della obbligatorietà non si rende necessario introdurre una previsione, quale quella della lettera s), volta ad incentivare la frequenza di corsi di formazione. Pertanto esprime un parere favorevole sull'emendamento Maura Cossutta 3.49.

La Commissione approva l'emendamento Maura Cossutta 3.49.

Francesco BONITO (DS-U) sottolinea che il subemendamento Maura Cossutta 0.3.401.2 è volto a modificare l'emendamento 3.401 del relatore nella parte in cui viene introdotta la separazione di carriere tra i magistrati del pubblico ministero e la magistratura giudicante. Sottolinea, infatti, che il gruppo dei DS propongono una riforma dell'ordinamento giudiziario nella

quale sia prevista esclusivamente una distinzione di funzioni.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, evidenzia che il suo emendamento 3.401 è volto ad accogliere la richiesta, avanzata dai rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati durante le audizioni tenutesi dalla Commissione, di introdurre verifiche periodiche di professionalità dei magistrati ogni 4 anni. Rileva inoltre che il suo emendamento contiene in gran parte le istanze proposte da altri emendamenti presentati dal gruppo dell'UDC e di AN.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.3.401.2.

Giuliano PISAPIA (RC), sottolinea che la proposta emendativa 0.3.401.3, volta ad eliminare la definitività della scelta di funzione operata dal magistrato, pone rimedio al caso in cui un giudice si dimostrasse inadeguato allo svolgimento della funzione ricoperta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, osserva che il subemendamento 0.3.401.3 non è diretto a porre rimedio alla questione posta dal deputato Pisapia.

Giuliano PISAPIA (RC), condividendo l'osservazione del presidente, sottolinea l'esigenza di trovare una soluzione per il problema da lui sottoposto alla Commissione.

Ritira il suo subemendamento 0.3.401.3.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Fanfani 0.3.401.5 è da considerarsi decaduto.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente di mettere in votazione l'emendamento 2.400 del Governo, precedentemente accantonato.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver comunicato che gli uffici del Mini-

stero della Giustizia hanno verificato che la riformulazione dell'emendamento 2.400 proposta dal relatore non determina ulteriori oneri finanziari, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 2.400 (vedi allegato 3).

Enrico BUEMI (Misto-SDI), nel ribadire il proprio favore all'introduzione della figura del direttore tecnico, tuttavia esprime contrarietà sulla previsione della figura in esame per le sole 4 Corti di appello indicate. Pur comprendendo le ragioni di sostenibilità dei costi finanziari sottese a tale limitazione, ritiene tuttavia che l'aumento degli oneri che la introduzione del manager per tutte le Corti di appello determinerebbe, verrebbe certamente compensato dalla diminuzione delle disconomie nella gestione delle risorse. Evidenzia inoltre perplessità per la mancanza di qualsiasi riferimento alla formazione professionale del direttore tecnico, che ritiene debba necessariamente presupporre una profonda conoscenza della struttura degli uffici giudiziari.

Francesco BONITO (DS-U) ricorda che nella XIII legislatura gli uffici del Ministero della giustizia dell'allora ministro Fassino si erano impegnati nell'articolare uno schema normativo volto a munire gli uffici giudiziari di figure manageriali per la gestione delle risorse umane. Evidenzia inoltre che il gruppo dei DS ha presentato due emendamenti volti all'introduzione della figura in esame, l'uno presso tutte le Corti di appello, l'altro presso i tribunali dei capoluoghi di provincia. Chiede pertanto, anche al fine di approfondire i costi finanziari che gli emendamenti presentati comporterebbero, un ulteriore momento di riflessione sul punto.

Giovanni KESSLER (DS-U) evidenzia che l'introduzione di una figura manageriale cui sono affidati i compiti di gestione e controllo delle risorse umane relativamente a tutti gli uffici giudicanti e requiranti del distretto di competenza delle quattro Corti di appello indicate, signifi-

cherebbe dotare il manager di enormi poteri, senza che sia previsto alcun strumento di controllo del suo operato. Rileva inoltre la difficoltà nella quale si troverebbe il direttore tecnico a dover gestire tutti gli uffici giudiziari giudicanti e requiranti del distretto delle Corti di appello.

Giuliano PISAPIA (RC) condivide le osservazioni dell'onorevole Kessler sull'estensione dei poteri affidati al direttore tecnico.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U), nell'evidenziare che l'innovazione in esame è di grandissima importanza per la futura gestione degli uffici giudiziari, auspica una maggiore apertura del Governo e della maggioranza per le proposte e per le osservazioni avanzate dall'opposizione.

Il ministro Roberto CASTELLI sottolinea la necessità della istituzione della figura manageriale in esame al fine di razionalizzare e migliorare la gestione delle risorse umane e alleggerire il magistrato da tali compiti, che non rientrano tra quelli giurisdizionali. Evidenzia la volontà del Governo di estendere tale figura nel medio periodo a tutte le Corti di appello in caso di positiva sperimentazione. Ritiene poi che l'introduzione di una figura apicale di riferimento e responsabilità sia necessaria per garantire la buona e razionale conduzione degli uffici giudiziari e pertanto non rileva la preoccupazione sentita da parte dell'opposizione per gli eccessivi poteri a questi concessi. Sottolinea che l'introduzione del direttore tecnico è stata prevista per le sole quattro Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo in primo luogo per ragioni di sostenibilità dei costi finanziari. Inoltre evidenzia l'opportunità che un'innovazione così importante sia preliminarmente sperimentata. Rileva poi che dal 2002 le spese di giustizia non sono più considerate nel bilancio dello Stato come obbligatorie, ma sono invece individuate in un determinato capitolo di spesa, esaurito il quale esse rimangono scoperte. Pertanto sottolinea che oggi è necessario prevedere

una figura cui sia affidata la gestione degli uffici giudiziari anche con riferimento a tale aspetto. Infine rileva che la previsione del manager per le sole Corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo è dovuta anche a ragioni di opportunità politica, dettate dalla necessità di evitare ulteriori scontri con quella parte della magistratura contraria, anche per il timore di perdere potere, all'introduzione della figura in esame.

Giovanni KESSLER (DS-U) sottolinea l'incongruenza tra l'introduzione della lettera *r*-bis) all'articolo 2 voluta con l'emendamento del Governo, e la previsione di cui alla lettera *r*) n. 3 del testo approvato dal Senato per il quale è assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che le due norme siano riferite a due aspetti diversi della gestione degli uffici giudiziari, riguardando quella contenuta nell'emendamento 2.400 del Governo la conduzione generale degli uffici giudiziari e quella prevista dalla lettera *r*) n. 3 attinente, invece, alla sola conduzione delle segreterie e delle cancellerie dei tribunali, che non può essere affidata a dei *manager* ma deve essere riservata a magistrati ai quali siano attribuite funzioni direttive.

Il ministro Roberto CASTELLI assicura che il Governo si farà comunque carico al momento dell'emanazione dei decreti legislativi di eliminare ogni incongruenza tra norme.

La Commissione approva l'emendamento 2.400 del Governo (*seconda formulazione*).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.400 del Governo non saranno posti in votazione i subemendamenti Buemi 0.2.400.1 e Fanfani 0.2.400.2 e l'articolo aggiuntivo Fanfani 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fanfani 0.3.401.6, Maura Cossutta 0.3.401.7 e Fanfani 0.3.401.9 ed approva l'emendamento 3.401 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) dichiara che il gruppo dei DS voterà a favore dell'emendamento Cossutta 3.50 in quanto volto a modificare le modalità di progressione in carriera mediante concorsi proposte dalla riforma elaborata dalla maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maura Cossutta 3.50 ed approva l'emendamento 3.402 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) dichiara che il gruppo dei DS voterà a favore dell'emendamento Fanfani 4.34 interamente sostitutivo dell'articolo 4 del testo licenziato dal Senato, in quanto evidenzia la netta disapprovazione del suo gruppo per le proposte della maggioranza sulla riforma dei consigli giudiziari e la condivisione per il modello presentato dalla maggioranza.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) nell'evidenziare con disappunto il poco tempo che viene lasciato ai membri della Commissione per illustrare e discutere le proposte emendative presentate, sottolinea l'importanza dell'emendamento Fanfani 4.34, volto a riorganizzare in maniera strutturale ed organica i consigli giudiziari e a prevedere l'istituzione delle sezioni territoriali dei consigli giudiziari.

La Commissione respinge l'emendamento Fanfani 4.34.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole all'emendamento Vitali 4.25, a condizione che esso venisse riformulato nel senso di eliminare il riferimento al termine « avvocati » previsto nell'attuale formulazione alla lettera *v*).

Luigi VITALI (FI) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 4.25 (*seconda formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vitali 4.25 non saranno posti in votazione gli emendamenti Finocchiaro 4.11 e Buemi 4.1.

Francesco BONITO (DS-U) nel sottolineare che la presidenza in applicazione delle norme regolamentari ha imposto una drastica riduzione del numero degli emendamenti posti in discussione, evidenzia che con le preclusioni tale numero diminuisce ulteriormente.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti dichiarati preclusi non vengono computati nel numero complessivo di emendamenti segnalabili e che pertanto per ogni proposta emendativa per tale motivo non posta in votazione, il gruppo di riferimento può indicarne un'altra.

Giuliano PISAPIA (RC) evidenzia che il suo emendamento 4.5 è volto a modificare le modalità di nomina dei componenti dei consigli giudiziari al fine di eliminare qualsiasi rischio di politicizzazione di tali organi, che egli ritiene presente nella riforma presentata dal Governo e dalla maggioranza.

Francesco BONITO (DS-U) condivide le osservazioni avanzate dall'onorevole Pisapia e pertanto annuncia il voto favorevole del gruppo dei DS all'emendamento in esame.

Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI), nel sottolineare l'importanza ed il merito della riforma all'esame della Commissione, dichiara tuttavia di condividere il contenuto dell'emendamento Pisapia 4.5 e pertanto, dichiarandosi favorevole a tutte le modifiche volte a ridurre le ingerenze politiche in tali nomine, annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento in esame.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione dell'imminenza della ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per il termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 maggio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il ministro della giustizia Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 20.10.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

C. 4636, approvato dal Senato, C. 160 Burani Procaccini, C. 451 Cento, C. 632 Bonito, C. 720 Pisapia, C. 984 Pezzella, C. 1257 Trantino, C. 1529 Fragalà, C. 1577 Fragalà, C. 1630 Fragalà, C. 1631 Fragalà, C. 1913 Gazzara, C. 1940 Anedda, C. 2137 Buemi, C. 2152 Buemi, C. 2153 Buemi, C. 2154 Buemi, C. 2183 Anedda, C. 2257 Malgieri, C. 2439 Vitali, C. 2569 Vitali, C. 2570 Vitali, C. 2883 La Grua, C. 3014 Fanfani, C. 3662 Landolfi, C. 3718 Fragalà, C. 3741 Pisapia, C. 4002 Oricchio, C. 4029 Cola, C. 4157 Pisapia, C. 4158 Pisapia, C. 4291 Pisapia, C. 4304 Pisapia, C. 4435 Pittelli, C. 4433 Oricchio, C. 4434 Oricchio, C. 4483 Oricchio, C. 2668 Taormina, C. 4688 Pisapia e C. 4745 Buemi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

La Commissione respinge l'emendamento Pisapia 4.5.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito della reiezione degli emendamenti Lussana 1.3 e 1.5 non potrà in votazione l'emendamento Lussana 4.6 in quanto a questi consequenziale. Avverte altresì che l'emendamento Pisapia 4.4 deve intendersi decaduto stante l'assenza del presentatore.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) sottoscrive l'emendamento Maura Cossutta 4.27.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Maura Cossutta 4.27 e Finocchiaro 4.17.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito della reiezione degli emendamenti Lussana 1.3 e 1.5 non porrà in votazione l'emendamento Lussana 4.7 in quanto a questi consequenziale.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoni 4.29.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito della reiezione degli emendamenti Lussana 1.3 e 1.5 non porrà in votazione l'emendamento Lussana 4.8 in quanto a questi consequenziale.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, presenta l'emendamento 4.500 di contenuto pressoché identico all'emendamento Mazzoni 4.32, dal quale si differisce in quanto la disposizione in esso contenuta è aggiunta al testo del provvedimento in esame (*vedi allegato 3*). Presenta inoltre l'emendamento 4.501 che riprende in parte la formulazione dell'emendamento Mazzoni 4.33 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 4.500 e 4.501.

Andrea PAPINI (MARGH-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Buemi 4.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Buemi 4.01.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.03 volto a rendere maggiormente funzionale il rapporto intercorrente tra magistratura onoraria e quella togata. Sottolinea infatti che la sua proposta emendativa prevede che i consigli giudiziari territoriali, in collaborazione con i

relativi Consigli dell'ordine degli avvocati, individuino i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, tra gli avvocati iscritti all'albo della provincia dichiaratesi disponibili. Evidenzia che tale meccanismo di nomina consentirebbe di selezionare una magistratura onoraria di alta qualità. A tal proposito sottolinea che oggi le modalità di selezione hanno portato ad una magistratura onoraria di qualità non eccelsa.

Sergio COLA (AN) apprezza il contenuto della proposta emendativa Fanfani 4.03. Ricorda altresì che, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 354 del 2003, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno da lui presentato volto ad impegnare il Governo a realizzare una riforma organica e strutturale della magistratura onoraria è pertanto ritiene più opportuno prevedere in quella sede la disposizione indicata dall'articolo aggiuntivo in esame.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, condivide l'apprezzamento espresso dall'onorevole Cola all'articolo aggiuntivo Fanfani 4.03.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, condivide anche egli l'apprezzamento manifestato all'articolo aggiuntivo Fanfani 4.03 e sottolinea che il parere contrario precedentemente espresso era giustificato dall'opportunità di inserire la disposizione in esame all'interno dell'attesa riforma organica della magistratura onoraria. Invita pertanto l'onorevole Fanfani a ritirare l'articolo aggiuntivo per un ulteriore approfondimento della materia per l'esame in Assemblea.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.03.

La Commissione respinge l'emendamento Fanfani 5.78.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che stante l'assenza dei presentatori sono da ritenere decaduti gli identici

emendamenti Buemi 5.1 e Maura Cossutta 5.44, gli emendamenti Pisapia 5.7, Maura Cossutta 5.46, Pisapia 5.6 e Mazzoni 5.65.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.9.10 volto a prevedere che il Procuratore della Repubblica possa designare uno o più procuratori aggiunti affinché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari. Rileva infatti che tale norma potrebbe chiarire il rapporto tra i Procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti.

La Commissione respinge il subemendamento Fanfani 0.5.9.10.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.9.13 tramite il quale si prevede che il Procuratore della Repubblica costituisca un organo collegiale composto dal Procuratore medesimo e da due procuratori aggiunti più anziani con il compito di provvedere su tutti i provvedimenti cautelari personali o reali, ad eccezione delle sole richieste avanzate in sede di convalida del fermo o dell'arresto. Ritiene infatti che la valutazione collegiale comporti un più accorto utilizzo del potere cautelare per una maggiore tutela della dignità e della libertà della persona. Invita pertanto gli altri membri della Commissione ad una più attenta riflessione sul punto.

Sergio COLA (AN) sottoscrive il subemendamento Fanfani 0.5.9.13 del quale condivide a pieno il contenuto. Evidenzia tuttavia che all'esame della Commissione vi sono proposte di legge che analizzano in maniera più organica l'aspetto della concessione delle misure cautelari, personali e reali. Si augura pertanto che sul punto la Commissione possa arrivare ad esaminare una proposta di più ampio respiro.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, evidenzia che il contenuto del subemen-

damento Fanfani 0.5.9.10, nonché del subemendamento Kessler 0.5.9.2 è già presente nel suo emendamento 5.9 nella riformulazione proposta. Evidenzia poi che il subemendamento Fanfani 0.5.9.13 conferma l'impostazione proposta dalla maggioranza all'articolo 5 del testo licenziato dal Senato, secondo la quale i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere accompagnati dall'assenso del Procuratore della Repubblica o, se del caso, del procuratore aggiunto. Osserva che nel caso in cui un provvedimento di restrizione della libertà personale debba essere valutato dal collegio previsto dal subemendamento in esame, si introdurrebbe un eccessivo appesantimento nella procedura di emissione dei provvedimenti di rigore che potrebbe contrastare con gli interessi di repressione della criminalità o risolversi in una mera discussione di facciata. Ritiene infine che il meccanismo previsto nel suo emendamento 5.9 assicuri una sufficiente tutela per i destinatari dei provvedimenti restrittivi.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone all'onorevole Fanfani al fine di rendere la disposizione in oggetto organica rispetto al disegno di legge in esame, di riformulare il suo subemendamento 0.5.9.13 al fine di rendere la disposizione in esso contenuta come aggiuntiva e non sostitutiva della lettera c) dell'articolo 5.

Vittorio MESSA (AN) ravvisa difficoltà di pratica attuazione del meccanismo collegiale previsto dal subemendamento Fanfani 0.5.9.13, soprattutto per le sedi giudiziarie più piccole. Inoltre ritiene che potrebbero determinarsi eccessive rigidità anche in sede di arresto o di fermo, considerando che nella prassi l'ufficiale di polizia giudiziaria è solito interpellare il pubblico ministero.

Sergio COLA (AN) ribadisce l'opportunità di introdurre meccanismi collegiali che presentano elementi di maggiore garanzia in sede di adozione di provvedimenti cautelari che possono ripercuotersi molto pesantemente sulla vita dei cittadini.

La Commissione respinge il subemendamento Fanfani 0.5.9.13.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), soffermandosi sul subemendamento Kessler 0.5.9.2, afferma che l'articolo 5, relativo all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, rappresenta uno dei punti più delicati della riforma dell'ordinamento giudiziario. Ammette che il relatore ha recepito alcuni dei suggerimenti emersi durante il dibattito da parte dell'opposizione ma anche di esponenti della maggioranza, come, per esempio, la reintroduzione della figura dei procuratori aggiunti. Tuttavia rimane nella sua essenza la connotazione estremamente verticistica dell'ufficio del pubblico ministero con la concentrazione di poteri eccessivi nelle mani dei procuratori capo. Più in dettaglio ravvisa elementi di illegittimità costituzionale per contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nella disposizione della lettera a) dell'articolo 5, che attribuisce la titolarità esclusiva dell'azione penale al procuratore capo. Evidenza che tale lettera non viene toccata dall'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del relatore. Evidenza che, al contrario, il subemendamento 0.5.9.2 elimina l'eccessivo potere di indirizzo, di controllo e di sorveglianza da parte del procuratore capo, attribuendo a quest'ultimo la possibilità di determinare i criteri cui i magistrati devono attenersi solamente nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse e nella impostazione delle indagini. La revoca della designazione è prevista solo nei casi grave violazione delle direttive o della legge. Inoltre, in funzione di garanzia, si prevede che ogni provvedimento di revoca vada comunicato al Consiglio superiore della magistratura. Al contrario, nel testo dell'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*), si prevede che la semplice divergenza di opinioni può dare origine non solo alla revoca dell'incarico, ma anche la trasmissione degli atti per l'avvio dell'azione disciplinare.

Pertanto ritiene che l'articolo 5, pur come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del rela-

tore, si presti ad abusi, attribuendo un potere sproporzionato nelle mani di pochi magistrati di decidere sulla libertà dei cittadini.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, rispondendo ai rilievi dell'onorevole Finocchiaro, non comprende le contestazioni relative alla scarsa funzionalità ed equilibrio dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero prevista dal testo del provvedimento come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento del relatore. A conferma di ciò dà lettura di uno stralcio di un comunicato di una componente dell'Associazione nazionale magistrati, che ritiene l'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del relatore risolutivo delle perplessità relative all'articolo 5 nel testo approvato dal Senato. In pratica, in base a tale comunicato, la reintroduzione della figura del procuratore aggiunto e le garanzie previste in caso di dissenso con la previsione della formalizzazione per iscritto delle motivazioni della revoca, eliminano gli aspetti precedentemente ravvisati, in ordine al testo approvato dal Senato, sulla eccessiva gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) non condivide le dichiarazioni di una componente dell'Associazione nazionale magistrati appena riferite dal relatore. Dichiarò invece di condividere tutte le perplessità che sono state manifestate sul testo dell'articolo 5 da parte del presidente dell'Unione delle camere penali italiane in occasione dell'audizione recentemente svoltasi presso la Commissione Giustizia sul testo di riforma dell'ordinamento giudiziario, approvato dal Senato. In tale occasione furono gli stessi rappresentanti dell'avvocatura a paventare il rischio che l'eccessiva gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero si potrebbe tradurre in una palese violazione dei principi costituzionali e, in particolare, del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Kessler 0.5.9.2 e Pisapia 0.5.9.20 sottoscritto dall'onorevole Finocchiaro.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, evidenzia che alla lettera *c*) dell'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del relatore, così come riformulato, si prevede la facoltà di revoca non solo in caso di inosservanza ma anche nel caso di divergenza, circa i criteri individuati dal procuratore della Repubblica, da parte dei suoi sostituti. Invita pertanto a riflettere sull'opportunità di prevedere un provvedimento di revoca anche nel caso di semplice divergenza di opinione. La divergenza, infatti, non si traduce necessariamente in una osservanza di tali criteri

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, osserva che la divergenza è da intendere come inosservanza parziale degli indirizzi e delle direttive. Propone pertanto di rinviare all'esame dell'Assemblea l'approfondimento della questione in oggetto, approvando l'emendamento nell'attuale formulazione. Del resto ritiene che la soppressione della previsione di revoca in caso di divergenza renderebbe impossibile intervenire preventivamente nel caso in cui appaia chiaro che il sostituto intenda assumere una linea di condotta divergente rispetto ai criteri organizzativi del procuratore capo; in pratica la revoca potrebbe intervenire solamente quando si sia ormai verificata una violazione delle direttive del capo dell'ufficio.

Sergio COLA (AN) esprime perplessità sulla previsione secondo cui, anche in caso di divergenza di opinioni, sia prevista la trasmissione al procuratore generale del provvedimento di revoca e l'inserimento di tale provvedimento nel fascicolo personale del magistrato.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, conferma la formulazione dell'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) in base alle motivazioni precedentemente addotte.

La Commissione approva l'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del relatore.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che non porrà in votazione gli emen-

damento Vitali 5.104, Maura Cossutta 5.47, Pisapia 5.2, Kessler 5.22, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.9 (*seconda formulazione*) del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottoscrive l'emendamento Maura Cossutta 5.61.

La Commissione respinge l'emendamento Maura Cossutta 5.61.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) nel sottoscrivere l'emendamento Maura Cossutta 5.62 osserva che esso è volto ad introdurre una formulazione più equilibrata della lettera *d*). Si evita di radicare il potere di adottare misure restrittive personali o reali nella mani del procuratore capo, prevedendo esclusivamente che il magistrato procedente informi e consulti il capo dell'ufficio qualora intenda richiedere l'applicazione di misure cautelari in procedimenti di particolare rilevanza. In tal modo, pur evitando la gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, per il suo buon andamento si prevede la consultazione del vertice dell'ufficio. Al contrario l'articolo 5, è improntato a un modello di estrema burocratizzazione, che rischia di danneggiare la funzionalità dell'ufficio con inutili aggravamenti procedurali, se si considera che il procuratore capo sarà oberato da una miriade di richieste di adozione di provvedimenti cautelari che dovrà esaminare personalmente anche nel caso in cui siano di scarsa rilevanza.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, replica all'onorevole Finocchiaro evidenziando che la lettera *c*), a fini di garanzia, prevede che il procuratore capo determini preventivamente i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli nei quali sia atterrà nell'assegnazione dei procedimenti. Inoltre ritiene che potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi l'introduzione della discriminante della gravità o della rilevanza del reato ai fini della necessità dell'intervento del procuratore capo.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene non risolutive le osservazioni del relatore e pertanto raccomanda l'approvazione dell'emendamento Maura Cossutta 5.62.

La Commissione respinge l'emendamento Maura Cossutta 5.62.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che stante l'assenza del presentatore l'emendamento Mazzoni 5.66 è da intendersi decaduto.

La Commissione approva l'emendamento Kessler 5.30.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che stante l'assenza del presentatore l'emendamento Pisapia 5.5 è da considerarsi decaduto.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) invita all'approvazione del suo emendamento 5.97 volto alla soppressione della lettera *g*) in materia di avocazione da parte del procuratore generale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 5.97 Finocchiaro, Maura Cossutta 5.63 e Pisapia 5.4.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, stante l'assenza del presentatore, l'emendamento Mazzoni 5.67 è da intendersi decaduto.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottoscrive l'emendamento Maura Cossutta 5.64. In merito a tale emendamento afferma che la sua formulazione appare preferibile rispetto al testo dell'articolo 5

poiché prevede la possibilità di avocazione solo nel caso in cui la violazione delle norme processuali possano essere sanzionate sul piano disciplinare. In caso contrario, si attribuirebbe al procuratore capo un potere di avocazione certamente eccessivo.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Maura Cossutta 5.64, Fanfani 5.89, approva l'emendamento Vitali 5.43 e respinge l'emendamento Pisapia 5.3 sottoscritto dall'onorevole Finocchiaro.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, 2659 Buontempo e C. 4591 *d'iniziativa popolare.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(C. 1238 Pisapia ed abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1238 ed abbinate, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo;

considerata la necessità di introdurre una disciplina organica della complessa materia della tutela giuridica e dell'assistenza dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati;

ritenuto che il principio di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, secondo cui il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, non sembra pienamente rispettato dalle disposizioni dei successivi commi, anche perché i presupposti per il trattenimento risultano eccessivamente generici e possono consentire il trattenimento nei confronti della quasi totalità dei soggetti richiedenti asilo;

ritenuto altresì che l'istituto del trattenimento, come disciplinato dall'articolo 6-*bis*, sembra non pienamente aderente alle garanzie necessarie in base al diritto internazionale consuetudinario, alle convenzioni internazionali e alla Carta costituzionale;

considerato che l'articolo 6-*bis*, comma 3, nel rinviare ad un regolamento la disciplina del numero e delle modalità di gestione dei centri di identificazione e le modalità di vigilanza da parte delle Forze dell'ordine, non fissa delle direttive specifiche ed univoche;

considerato che appare opportuno riacordare l'articolo 6-*bis*, comma 4, laddove si prevede che, ove sia già in corso il trattenimento, il questore possa chiedere al tribunale la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, con l'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

ritenuto che la disciplina della procedura semplificata, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, sembra presentare elementi di ambiguità e difficoltà interpretativa;

considerato, con riferimento all'articolo 8, che un delitto propriamente politico secondo il comune sentire delle nazioni aderenti alla convenzione di Ginevra non potrebbe essere ritenuto contrario all'umanità o un grave delitto di diritto comune e quindi già non rientrerebbe nei casi che impediscono la concessione dell'asilo;

ritenuto, all'articolo 8, comma 7, troppo ampio il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo;

ritenuto che, all'articolo 8-*bis*, non è chiaro in cosa si sostanzia la valutazione di merito della decisione negativa della Commissione territoriale da parte del tribunale, dal momento che i requisiti per la concessione dell'asilo sono fissati dalla legge e che, d'altra parte, ai sensi del comma 4, in caso di mancata convalida si procede ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3, cioè con la procedura ordinaria di

esame dell'istanza e pertanto il tribunale non può adottare una decisione « nel merito », sostituendosi alla commissione territoriale;

ravvisata una discrasia, all'articolo 8-bis, tra i commi 1 e 2 e in particolare non comprendendosi al comma 2 il riferimento all'allontanamento dal territorio nazionale, dal momento che, al comma 1, la lettera a) dispone che, nelle more della convalida, il richiedente asilo rimane presso il centro di permanenza temporanea e la lettera b) prevede similmente che al richiedente si applichi l'articolo 14 del testo unico e quindi venga trattenuto in un centro di permanenza temporanea;

considerato che all'articolo 8-bis, comma 1, si prevede un termine entro cui debba intervenire la convalida solamente alla lettera a), peraltro senza prevedere conseguenze per il mancato rispetto di tale termine, che appare pertanto meramente ordinatorio;

considerato che, all'articolo 10, non appare appropriato il riferimento alla « comunicazione », dal momento che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, la decisione deve essere notificata al richiedente;

ritenuto che, all'articolo 10, sarebbe opportuno precisare che la possibilità di rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione di primo grado non osta alla espulsione dello straniero pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, o rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

ritenuto che, per ragioni sistematiche, sarebbe opportuno inserire la disposizione del secondo periodo dell'articolo 13, comma 6, relativa alla possibilità di svolgere attività lavorativa o di studio, nel precedente articolo 10;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6-bis, comma 4, sarebbe opportuno prevedere la possibilità

di proroga solo se strettamente necessaria per l'espletamento della procedura semplificata e per il tempo strettamente necessario; inoltre andrebbe chiarito espressamente se la proroga in questione possa cumularsi con quella della stessa durata prevista dall'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

2) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le parole: « comunicazione o »;

3) sempre all'articolo 10, sarebbe opportuno ammettere lo straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, prevedere che sia assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere meno generici i presupposti per il trattenimento, e in particolare, al comma 3, di dettare già nella legge principi più stringenti a cui debba attenersi il regolamento di attuazione; allo stesso articolo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere la formulazione pienamente rispondente alle garanzie richieste dal diritto internazionale e ai principi costituzionali, escludendo il trattenimento per i richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali puerpere, disabili, vittime di tortura, minori non accompagnati e persone per le quali sia necessario procedere a visite mediche;

b) al combinato disposto degli articoli 6-bis, comma 2, e 7-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la procedura semplificata sia applicata solo in casi strettamente limitati e puntualmente previsti dalla legge;

c) all'articolo 8, comma 1-bis, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento all'articolo 8, comma 3, del codice penale;

d) all'articolo 8, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo e quindi preliminarmente iscriversi nelle liste di collocamento;

e) all'articolo 8-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il tribunale decide nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (procedimenti in camera di consiglio), sentito l'interessato, secondo quanto già previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, e di prevedere, a garanzia dello straniero, un termine massimo entro cui il provvedimento debba essere convalidato dal giudice, pena la perdita di qualsiasi effetto;

f) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2;

g) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine più ampio di quindici giorni per la proposizione del ricorso contro la decisione della Commissione territoriale e, con riferimento alla possibilità di rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione di primo grado, l'opportunità di far salve le disposizioni dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'immigrazione relative all'espulsione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

h) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che nelle more del giudizio di primo grado lo straniero possa svolgere una attività lavorativa o di studio.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1238 ed abbinata, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo;

considerata la necessità di introdurre una disciplina organica della complessa materia della tutela giuridica e dell'assistenza dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati;

ritenuto che il principio di cui all'articolo 6-bis, comma 1, secondo cui il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, non sembra pienamente rispettato dalle disposizioni dei successivi commi, anche perché i presupposti per il trattenimento risultano eccessivamente generici e possono consentire il trattenimento nei confronti della quasi totalità dei soggetti richiedenti asilo;

ritenuto altresì che l'istituto del trattenimento, come disciplinato dall'articolo

6-bis, sembra non pienamente aderente alle garanzie necessarie in base al diritto internazionale consuetudinario, alle convenzioni internazionali e alla Carta costituzionale;

considerato che l'articolo 6-bis, comma 3, nel rinviare ad un regolamento la disciplina del numero e delle modalità di gestione dei centri di identificazione e le modalità di vigilanza da parte delle Forze dell'ordine, non fissa delle direttive specifiche ed univoche;

considerato che appare opportuno riaccomodare l'articolo 6-bis, comma 4, laddove si prevede che, ove sia già in corso il trattenimento, il questore possa chiedere al tribunale la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, con l'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

ritenuto che la disciplina della procedura semplificata, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, sembra presentare elementi di ambiguità e difficoltà interpretativa;

considerato, con riferimento all'articolo 8, che un delitto propriamente politico secondo il comune sentire delle nazioni aderenti alla convenzione di Ginevra non potrebbe essere ritenuto contrario all'umanità o un grave delitto di diritto comune e quindi già non rientrerebbe nei casi che impediscono la concessione dell'asilo;

ritenuto, all'articolo 8, comma 7, troppo ampio il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo;

ritenuto che, all'articolo 8-*bis*, non è chiaro in cosa si sostanzi la valutazione di merito della decisione negativa della Commissione territoriale da parte del tribunale, dal momento che i requisiti per la concessione dell'asilo sono fissati dalla legge e che, d'altra parte, ai sensi del comma 4, in caso di mancata convalida si procede ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3, cioè con la procedura ordinaria di esame dell'istanza e pertanto il tribunale non può adottare una decisione « nel merito », sostituendosi alla commissione territoriale;

ravvisata una discrasia, all'articolo 8-*bis*, tra i commi 1 e 2 e in particolare non comprendendosi al comma 2 il riferimento all'allontanamento dal territorio nazionale, dal momento che, al comma 1, la lettera *a*) dispone che, nelle more della convalida, il richiedente asilo rimane presso il centro di permanenza temporanea e la lettera *b*) prevede similmente che al richiedente si applichi l'articolo 14 del testo unico e quindi venga trattenuto in un centro di permanenza temporanea;

considerato che all'articolo 8-*bis*, comma 1, si prevede un termine entro cui debba intervenire la convalida solamente alla lettera *a*), peraltro senza prevedere conseguenze per il mancato rispetto di tale termine, che appare pertanto meramente ordinatorio;

considerato che, all'articolo 10, non appare appropriato il riferimento alla

« comunicazione », dal momento che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, la decisione deve essere notificata al richiedente;

ritenuto che, all'articolo 10, sarebbe opportuno precisare che la possibilità di rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione di primo grado non osta alla espulsione dello straniero pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, o rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

ritenuto che, per ragioni sistematiche, sarebbe opportuno inserire la disposizione del secondo periodo dell'articolo 13, comma 6, relativa alla possibilità di svolgere attività lavorativa o di studio, nel precedente articolo 10;

sottolineata l'esigenza di individuare i presupposti per la il riconoscimento dello *status* di rifugiato in maniera tale da consentire che questo possa essere concesso alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie minori dal rischio della pratica di mutilazioni genitali consentite nel paese di origine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6-*bis*, siano espressamente specificati i presupposti per il trattenimento, e in particolare, al comma 3, siano dettati principi più stringenti a cui debba attenersi il regolamento di attuazione;

2) all'articolo 6-*bis*, in base alle garanzie richieste dal diritto internazionale e ai principi costituzionali, sia escluso il trattenimento per i richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali puerpere, disabili, vittime di tortura, minori non accompagnati e persone per le quali sia necessario procedere a visite mediche;

3) all'articolo 6-bis, comma 4, sia prevista la possibilità di proroga solo se strettamente necessaria per l'espletamento della procedura semplificata e per il tempo strettamente necessario; inoltre sia chiarito espressamente se la proroga in questione possa cumularsi con quella della stessa durata prevista dall'articolo 14, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione;

4) all'articolo 8-bis, comma 1, specificare che il tribunale decide in camera di consiglio secondo le modalità di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, secondo quanto già previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, sia previsto, a garanzia dello straniero, un termine massimo entro cui il provvedimento debba essere convalidato dal giudice, pena la perdita di qualsiasi effetto;

5) all'articolo 10, sia previsto un termine più ampio di quindici giorni per la proposizione del ricorso contro la decisione della Commissione territoriale e, con riferimento alla possibilità di rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione di primo grado, l'opportunità di far salve le disposizioni dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'immigrazione relative all'espulsione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

6) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le parole: « comunicazione o »;

7) l'articolo 10, si preveda, inoltre, l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, sia prevista l'assistenza di un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete,

e con le seguenti osservazioni:

a) al combinato disposto degli articoli 6-bis, comma 2, e 7-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la procedura semplificata sia applicata solo in casi strettamente limitati e puntualmente previsti dalla legge;

b) all'articolo 8, comma 1-bis, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento all'articolo 8, comma 3, del codice penale;

c) all'articolo 8, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre il termine, stabilito in sei mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare rapporto lavorativo e quindi preliminarmente iscriversi nelle liste di collocamento;

d) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che nelle more del giudizio di primo grado lo straniero possa svolgere una attività lavorativa o di studio;

f) la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere espressamente che il diritto di asilo debba essere riconosciuto alle donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie minori alla pratica di mutilazioni genitali consentite nel Paese di origine.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati (C. 4265, approvato dal Senato, ed abb.).**PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto;

considerato che all'articolo 22, comma 1, il primo periodo andrebbe meglio formulato con riferimento all'inciso «al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge»;

rilevato che all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, non è chiaro se l'interdizione dall'esercizio della professione è comminata per un periodo uguale alla durata della pena detentiva stabilita in concreto dal giudice o se può avere anche una durata diversa;

considerato, che all'articolo 22, comma 3-bis, il riferimento all'interdizione dall'esercizio della professione appare una duplicazione rispetto alla previsione già contenuta nel secondo periodo del primo comma dello stesso articolo e che appare improprio prevedere la chiusura di enti associativi, come si prevede per le associazioni di donatori di sangue;

considerato, sempre con riferimento all'articolo 22, comma 3-bis, che non sembra opportuno prevedere indiscriminatamente la chiusura della struttura, poiché potrebbe accadere che il reato sia commesso da un soggetto che opera presso la struttura, ma senza il coinvolgimento della direzione e della proprietà dell'intera struttura;

rilevato, altresì, che la disciplina generale relativa alla responsabilità ammi-

nistrativa degli enti per i reati commessi da propri dipendenti è stata introdotta dal decreto legislativo n. 231 del 2001;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge» con le seguenti: «al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge»;

2) all'articolo 22, comma 3-bis, sopprimere il riferimento agli esercenti professione sanitaria e conseguentemente all'interdizione dall'esercizio della professione;

3) all'articolo 22, comma 3-bis, sostituire la previsione della «chiusura» delle associazioni di donatori con la sanzione della revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire se la durata dell'interdizione dall'esercizio della professione è comminata per un periodo uguale alla durata della pena detentiva stabilita in concreto dal giudice o se può avere anche una durata diversa, che sembrerebbe essere comunque compresa tra uno e tre anni;

b) all'articolo 22, comma 3-*bis*, valuti la Commissione di merito se, per rispettare il principio della responsabilità personale, invece di prevedere indiscriminatamente la chiusura della struttura, non sia opportuno richiamare e rendere appli-

cabile la normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 che regola in via generale la responsabilità amministrativa degli enti prevedendo tra l'altro, in determinati casi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

ALLEGATO 3

Riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 4636, approvato dal Senato, C. 160 Burani Procaccini, C. 451 Cento, C. 632 Bonito, C. 720 Pisapia, C. 984 Pezzella, C. 1257 Trantino, C. 1529 Fragalà, C. 1577 Fragalà, C. 1630 Fragalà, C. 1631 Fragalà, C. 1913 Gazzara, C. 1940 Anedda, C. 2137 Buemi, C. 2152 Buemi, C. 2153 Buemi, C. 2154 Buemi, C. 2183 Anedda, C. 2257 Malgieri, C. 2439 Vitali, C. 2569 Vitali, C. 2570 Vitali, C. 2883 La Grua, C. 3014 Fanfani, C. 3662 Landolfi, C. 3718 Fragalà, C. 3741 Pisapia, C. 4002 Oricchio, C. 4029 Cola, C. 4157 Pisapia, C. 4158 Pisapia, C. 4291 Pisapia, C. 4304 Pisapia, C. 4435 Pittelli, C. 4433 Oricchio, C. 4434 Oricchio, C. 4483 Oricchio, C. 2668 Taormina, C. 4688 Pisapia e C. 4745 Buemi).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

« *r-bis*) prevedere:

1) che, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzarne ed organizzarne l'utilizzo, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) che, per ciascuna corte di appello:

a) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del manager, composta da 11 unità appartenenti alle posizioni economiche C2=2, C1=3, B3=3, B2=3 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, ci si possa avvalere di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

b) gli uffici di cui al punto a) siano allestiti attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. 400. (seconda formulazione). Il Governo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e, con le seguenti: l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni.

3. 44. (seconda formulazione). Vitali.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: di verifica attitudinale, inserire le seguenti:

e di proficua partecipazione del magistrato al corso.

3. 56. (seconda formulazione). Mazzoni, Tanzilli.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura Generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Conseguentemente al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il Procuratore generale della medesima Corte *con le seguenti:* il Procuratore generale della medesima Corte ed il Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera l).

Conseguentemente al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: ed, *e aggiungere in fine le parole:* ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

al comma 1 lettera s), numero 2, aggiungere in fine le parole: ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

al comma 1, lettera v), sostituire le parole: numeri 4) e 5) *con le seguenti:* numeri 1), 4) e 5).

4. 25. (seconda formulazione). Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite.

4. 500. Il relatore.

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 4, 4-bis.

4. 501. Il relatore.